

LOTTO N. 3

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA

**RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI
E VERSO PRESTATORI DI LAVORO**

La presente polizza è stipulata tra

CONSORZIO BONIFICAZIONE UMBRA
Via Arco di Druso n. 37
06049 – SPOLETO (PG)
P.I. 02806890543

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del	31/12/2012
Alle ore 24.00 del	31/12/2014

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

PARTI	Il Contraente/Assicurato e la Società
SOCIETA'	L'impresa di assicurazione che stipula la polizza in nome proprio o in qualità di delegataria in nome e per conto anche delle Imprese Coassicuratrici (art. 1911 del Codice Civile)
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
CONTRATTO O POLIZZA	Il documento, sottoscritto dalle Parti, che prova l'assicurazione
CONTRAENTE	L'ente che stipula l'assicurazione
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione e l'entità dei danni che possono derivarne
INDENNIZZO O RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
FRANCHIGIA	Somma che viene dedotta da ciascun indennizzo e che rimane a carico dell'Assicurato
SCOPERTO	La quota percentuale dell'indennizzo che resta a carico del Contraente/Assicurato
BROKER	L'intermediario di assicurazione a cui il Contraente/Assicurato ha affidato l'incarico della gestione della polizza
SUBAPPALTATORE	La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza
COSE	Sia gli oggetti materiali sia gli animali

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C..

ART. 2 – BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della stessa non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze non siano frutto di dolo del Contraente / Assicurato.

ART. 3 – COLPA GRAVE E DOLO

La Società risponde dei danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se causati da colpa grave del Contraente / Assicurato e da dolo e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, escluso il dolo del Contraente / Assicurato (Art. 1900 del C.C.).

ART. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI.

Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

ART. 5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

ART. 7 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO.

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 8 - ONERI FISCALI.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9 - FORO COMPETENTE PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO.

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente.

ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.

Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le norme di legge.

ART. 11 – COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è divisa per quote tra diverse Società Coassicuratrici, in caso di Sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle condizioni di assicurazione in proporzione della quota rispettiva. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno la facoltà di rivalersi nei confronti della Società inadempiente.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici (e di fatto le Compagnie Coassicuratrici con l'accettazione di quota di polizza dichiarano di rilasciare tale mandato) indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto; di conseguenza tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo, alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende ogni documento emesso, ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Ogni comunicazione si intende pertanto fatta e/o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto anche delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

ART. 12 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti, che in caso d'interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni di assicurazione.

ART. 13 – DURATA DEL CONTRATTO

La garanzia decorrerà dalle ore **24.00 del 31.12.2012** e cesserà alle ore **24.00 del 31.12.2014**.

Il premio di cui alla presente assicurazione, verrà corrisposto tramite rateazione annuale.

E' in facoltà del Contraente di richiedere il rinnovo del contratto per un uguale periodo, se lo stesso ne ravviserà l'opportunità e la convenienza.

E' inoltre facoltà del Contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga temporanea della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle eventuali procedure di gara per l'aggiudicazione del nuovo contratto assicurativo.

La Società si impegna quindi a prorogare la presente assicurazione a condizioni contrattuali da concordare, per un periodo massimo di 180 giorni, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio.

ART. 14 – RESCINDIBILITA' ANNUALE

Sebbene la presente polizza sia stipulata per durata pluriennale è in facoltà delle Parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata AR da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio.

ART. 15 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al **60°** giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo le Parti hanno la facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 180 giorni. In tale caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 16 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

In ogni caso, tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene tra le Parti che, comunque, ogni copertura inerente la polizza decorre :

- per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del contratto indicato nella scheda di polizza a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di decorrenza della polizza;
- per quanto riguarda le rate successive, dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della rata a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di scadenza della rata;
- per quanto riguarda le appendici, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del titolo a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento emesso dalla Compagnia, da parte del Contraente stesso;
- per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione del Contraente al Broker o alla Compagnia.

Trascorsi i termini, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno della deliberazione di pagamento.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati al Contraente/Assicurato.

Se il premio della presente polizza viene calcolato sulla base di elementi di rischio variabili dichiarato, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari alla determinazione del premio di regolazione.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dal ricevimento del documento di regolazione emesso dalla Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

ART. 17 - CLAUSOLA BROKER

Per la determinazione del contenuto dei Capitolati Speciali d'appalto, la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi che verranno stipulati successivamente all'aggiudicazione della presente procedura, così come per ogni altro servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, l'Ente si avvale dell'assistenza del broker incaricato Aon S.p.A, società iscritta alla Sezione B di cui al Registro unico degli Intermediari ai sensi dell'art.109 D.Lgs 209/2005 e s.m.i., presso l'ufficio di Terni – Via Barbarasa, 23.

Qualsiasi comunicazione da parte delle società aggiudicatrici inerente l'esecuzione dei contratti assicurativi in oggetto dovrà avvenire solo ed esclusivamente tramite il predetto Broker incaricato.

L'opera del Broker AON SpA sarà remunerata, in conformità agli usi vigenti, dalle società aggiudicatrici sulla base degli accordi in essere o che interverranno con il broker.

Per consentire l'esatta determinazione dell'offerta si dovrà tenere conto della remunerazione del broker nella seguente misura minima :

- *Lotto "Polizza RCT/O" : 12%.*

La percentuale sopra indicata si intende applicata ai premi imponibili.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

ART. 18 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La compagnia assicurativa ed il Broker assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n 136/2010 con le conseguenze ivi previste.

MASSIMALI DI GARANZIA

L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese) fino a concorrenza massima complessiva dei seguenti massimali in aggiunta alle spese di difesa di cui alle "Norme che operano in caso di sinistro":

Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.):

€ 5.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ma col il limite di:

€ 5.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di

€ 5.000.000,00 per danni a cose, anche se appartenenti a più persone

Responsabilità civile verso i «prestatori di lavoro» (R.C.O.):

€ 5.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero dei «prestatori di lavoro» infortunati, ma col limite di

€ 2.000.000,00 per ogni infortunato

ART. 1) ATTIVITA' – DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione è prestata a favore dell'Assicurato per tutte le conseguenze connesse alla sua responsabilità civile, ai sensi di Legge, verso terzi e verso prestatori di lavoro, per fatti, azioni od omissioni riferite :

- alla sua qualità di esercente il Consorzio di Bonifica che esegue lavori di bonifica e di miglioramento fondiario;
- in relazione allo svolgimento di tutte le attività, le funzioni, i compiti e le competenze istituzionalmente previste e/o previste dallo Statuto del Consorzio e/o allo stesso attribuite "ope legis", comprese tutte le attività e servizi che l'Assicurato ritiene e riterrà opportuno svolgere e comunque per tutte le attività di fatto svolte, in qualsiasi forma, con qualsiasi mezzo ed in qualunque luogo, sia direttamente o con mezzi propri sia in qualità di committente, nonché per la direzione e collaudo di tutti i lavori;
- l'assicurazione comprende inoltre tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

A titolo esemplificativo e non limitativo l'assicurazione esplica la sua efficacia per :

- manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed opere di miglioramento fondiario, nonché tutti i lavori per la captazione, convogliamento, trattamento e distribuzione di acqua per esclusivo uso agricolo e per la salvaguardia del territorio a mezzo di canali a cielo aperto e/o di tubazioni e/o di condutture interrato e non comprese le diramazioni;
- lavori e manutenzioni, ordinarie e straordinarie, e tutte le attività di fatto svolte su corsi d'acqua di tutte le categorie ivi compresi quelli non classificati, ricadenti nel comprensorio di bonifica;
- esercizio, manutenzione e/ costruzione di canali e/o condotte di canali irrigui;
- le attività del Consorzio che riguardano la distribuzione di acqua, sollevamento erbe o altro materiale dalle griglie durante il funzionamento degli impianti idrovori, ripresa di frane su sponde, rimozione di interramenti, funzionamento di impianti ed apparecchiature elettriche per il sollevamento di acqua, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade consortili, espurgo e diserbo della rete di canali;
- il rischio derivante dall'impiego di impianti di sollevamento dell'acqua (impianti idrovori e simili) utilizzati per il prosciugamento di pozzi o di terreni in genere o utilizzati per captazione di acqua;
- per attività e lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, quali l'escavazione dei canali, la costruzione o sistemazione di strade, sbarramenti o paratie e condotte forzate, costruzione e ricostruzione di manufatti prefabbricati ed altro, lavori in strade, sbarramento o paratie e condotte forzate, costruzione e ricostruzione di manufatti prefabbricati ed altro, lavori in parte effettuati in economia ma spesso affidati dall'Assicurato in appalto ad imprese esterne: in tale ultima evenienza l'assicurazione esplica la sua efficacia per le conseguenze della responsabilità civile ai sensi di legge derivante al Consorzio nella sua veste di Committente o direttore dei lavori;
- per quanto attiene al rischio derivante dalla proprietà, uso, sorveglianza ed esercizio di rogge, canali e simili, sono compresi nell'assicurazione anche i danni conseguenti ad allagamenti, tracimazioni ed esondazioni di acque meteoriche purché siano conseguenti ad un evento accidentale ed involontario imputabile a responsabilità dell'Assicurato/Contraente ai sensi di legge;

- i danni alle culture agricole servite sono compresi nella garanzia anche quando derivano da allagamenti dovuti ad errori od omissioni dell'Assicurato connesse alla distribuzione di acqua, ai lavori di manutenzione delle opere idrauliche in genere e della canalizzazione;
- i danni derivanti da manutenzioni, ordinarie e straordinarie, per tutte le attività di fatto svolte, su corsi d'acqua di tutte le categorie e non classificati, ricadenti nel comprensorio di bonifica.

ART. 2) NUOVI AMBITI TERRITORIALI

La Compagnia di Assicurazione prende atto che per effetto di Leggi nazionali, regionali, nonché decreti/ordinanze o altra disposizione emanata da autorità pubbliche provinciali, comunali o di qualsiasi altro organo legittimato a farlo, il territorio del Consorzio può essere modificato variato con l'accorpamento di nuovi ambiti territoriali.

La stessa cosa dicasi per strutture ed impianti per qualsiasi motivo entrati nella disponibilità del Consorzio.

Pertanto le norme e le garanzie tutte della presente polizza saranno valide ed immediatamente operanti anche per tutte quelle nuove realtà che rientrano, in qualsiasi momento, nell'ambito delle attività del Consorzio.

ART. 3) DISCIPLINA DELLE RESPONSABILITA'

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato, indipendentemente dalla fonte giuridica invocata; norme di legge, usi e costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

ART. 4) RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a cose ed animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione e/o nella sua qualità di proprietario, conduttore o esercente o gestore, di tutto quanto necessita all'attività descritta, di tutte le attività svolte, anche nella qualità di committente ai sensi di legge, nulla escluso.

ART. 5) NOVERO DI TERZI

Si prende atto tra le Parti che :

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica che rientra nella copertura assicurativa della presente polizza, non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato è il Consorzio non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni;
- c) il rappresentante legale esclusivamente per gli atti di gestione;

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno, mentre non sono in servizio.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le Parti che sono considerati terzi:

- o tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività;
- o tutti i Soci del Consorzio senza distinzione, nessuno escluso;
- o i componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale dell'Assicurato, esclusi i danni connessi ad atti di gestione ed alle attività professionali svolte per conto del Consorzio.

ART. 6) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni (tra cui i D.Lgs n. 38 del 2000 ed il D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276), verso i prestatori di lavoro dipendenti (anche solo funzionalmente), utilizzati a qualunque titolo, per gli infortuni da loro sofferti (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i parasubordinati, i dirigenti, eventuali impiegati in lavori socialmente utili, personale dipendente temporaneo, a tempo determinato o personale convenzionato, i collaboratori coordinati, i lavori utilizzati con contratti di somministrazione, e comunque quelli previsti dalla legge in vigore, iscritti e no all'INAIL/EMPAIA;
- b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e interpretazioni, tra cui il D.Lgs n. 38 del 2000 ed il D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge.

L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, stagisti, allievi, e simili, ecc.) che prestano attività presso l'Assicurato per addestramento, corsi di formazione professionale, studi, prove ed altro.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL (o Enti simili) inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite sia dall'INAIL ed altri Enti simili, nonché dall'INPS a norma di legge.

ART. 7) ESTENSIONI DI GARANZIA

Ad integrazione delle condizioni tutte di polizza, le garanzie sono estese alla responsabilità civile ai sensi della legge 196/2003 (legge sulla privacy) e successive modifiche ed integrazioni, imputabili agli assicurati tutti con il presente contratto, nei limiti dei massimali previsti per la RCT.

ART. 8) MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, e completate dal D.P.R. 09 giugno 1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute, dalla magistratura, come professionali o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatesi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

L'assicurazione non vale:

1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2. cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3. per le malattie professionali che si manifestano dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrando nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

ART. 9) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI

La Società risponde, limitatamente alle mansioni o incarichi svolti per la Contraente, della :

- a. R.C. personale – per danni a persone, a cose e/o animali – di tutti i dipendenti; tali dipendenti sono considerati terzi tra di loro;
- b. R.C. personale delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l'Assicurato ma della cui opera questi si avvalga;
- c. R.C. personale di ogni frequentatore saltuario o meno presente alle attività su autorizzazione del Contraente;
- d. R.C. personale degli incaricati di cui alla legge 626/94 e 494/96 (D.Lgs 81/2008) e loro successive modifiche ed integrazioni, per le funzioni ad essi demandate.

In caso di responsabilità solidale la garanzia opera esclusivamente per la quota di responsabilità a loro imputabile singolarmente.

La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione RCT per danni a terzi, e di RCO per i danni a prestatori di lavoro.

In ogni caso i massimali per sinistro RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti/collaboratori con l'Assicurato/Contraente o fra di loro.

ART. 10) ESTENSIONI DI GARANZIA

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

10.1

- o Danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato;
- o Danni derivanti da dolo e/o colpa grave delle persone di cui deve rispondere l'Assicurato;

10.2

Premesso che il Consorzio dichiara di cedere ad appaltatori e/o cottimisti, gran parte dei lavori da eseguire, l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato per danni provocati a terzi dagli appaltatori (e loro subappaltatori) e/o cottimisti mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato. Gli appaltatori e loro subappaltatori, i cottimisti, ed i loro dipendenti sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato;

10.3

R.C. derivante :

- o Dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici;

- Dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi;
- Dalla gestione di mense e/o spacci all'interno della struttura del Consorzio anche se affidate a terzi, compreso il rischio dello smercio di alimenti;

10.4

R.C. derivante da operazioni di disinfestazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici;

10.5

R.C. derivante all'Assicurato per i danni in conseguenza dell'esistenza o dell'esercizio di laboratori chimici e di analisi, compreso il rischio conseguente alla elaborazione di esiti e referti e comunque la R.C. per i danni conseguenti ad errori durante la redazione, consegna, smarrimento, conservazione degli atti e/o documenti inerenti l'attività;

10.6

R.C. per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o pulizia di locali, macchinari ed impianti in genere compresi canali irrigui e condutture in genere. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza;

10.7

R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà, uso ed esistenza di insegne, cartelli pubblicitari, cartelli di segnaletica stradale, officine meccaniche, falegnamerie, laboratori analisi, impianti di lavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrale di compressione, depositi di centrale e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario all'Assicurato;

10.8

R.C. derivante dalla proprietà, uso, esercizio e/o conduzione di fabbricati ed immobili in genere a qualunque uso destinati (comprese pertinenze, dipendenze, recinzioni, cancelli elettrici, ecc.) strade, aree attrezzate, terreni, giardini (compresi alberi di alto fusto), tubazioni e condotte in genere, bacini acquei, canali, impianti di irrigazione anche a pioggia, centrali elettriche, parcheggi, impianti macchinari ed attrezzature in genere e quant'altro di inerente l'attività ed il controllo comunque esplicato sul territorio.

La garanzia è estesa a tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione (compresi ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni, ristrutturazioni di fabbricati e manufatti in genere).

Qualora dette operazioni vengano appaltate a terzi, la garanzia sarà valida per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.

La garanzia sarà comunque estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per la direzione di tutti i lavori, eseguiti con proprio personale.

Relativamente ai canali e simili, il rischio relativo ai danni da tracimazione, viene assicurato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00= ed il massimo di € 10.000,00=, e con il massimo risarcimento per sinistro e anno di € 250.000,00=.

10.9

R.C. derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, convegni e simili (compreso il rischi derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;

10.10

I danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione della incolumità di terzi; per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali;

10.11

La garanzia comprende i danni alle cose e/o opere di terzi sulle quali e nelle quali si eseguono i lavori, eccetto per i danni alle cose direttamente oggetto dei lavori.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con i seguenti limiti:

massimo risarcimento € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 5.000,00;

10.12

Esistenza di servizi sanitari aziendali, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio;

10.13

La garanzia si intende estesa ai danni a cose altri derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute.

Questa garanzia si intende prestata nei limiti del massimale di garanzia per i danni a cose ma con un limite di risarcimento di € 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso anno assicurativo annuo.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza Incendio con garanzia "RICORSO TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

10.14

L'assicurazione comprende i danni involontariamente cagionati a terzi dalla proprietà ed uso di veicoli a motore e mezzi meccanici in genere nessuno escluso, compresi: macchine operatrici anche semoventi, carrelli elevatori, mezzi di sollevamento anche semoventi, sia propri che di terzi in uso dell'Assicurato.

L'assicurazione vale anche per la R.C. derivante dalla loro circolazione su strade private, fermo restando la non risarcibilità dei danni cagionati dalla circolazione di veicoli a motore soggetti all'obbligo dell'assicurazione ai sensi della Legge 24.12.1969 n. 990 e relativo regolamento, durante la circolazione su strade pubbliche.

Sono compresi i danni derivanti dall'uso e circolazione sia interna che esterna di biciclette, ciclo furgoncini, carrelli ed altre attrezzature anche spinte a mano.

Danni causati da macchinari o da altri impianti anche se azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, e della cui non abilitazione l'Assicurato non è a conoscenza, purché questi ultimi non siano e non vengano assoggettati ad assicurazione obbligatoria.

10.15

La garanzia si intende estesa ai danni e alle cose in consegna e custodia all'Assicurato con esclusione di quelle in lavorazione al momento del verificarsi del danno o che costituiscono strumento o mezzo di lavorazione, ovvero di quelle in lavorazione. Restano altresì esclusi i danni da furto, incendio e/o smarrimento e i danni conseguenti a difetti, errori od omissioni di lavorazione.

Tale estensione di garanzia è prestata con una franchigia di Euro 500.00 ed un massimo risarcimento per sinistro e anno di Euro 100.000,00.

10.16

Proprietà di cani e servizio di guardie armate compreso l'eccesso colposo di legittima difesa;

10.17

R.C. derivante da attività sportive e ricreative aziendale, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica;

10.18

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose e veicoli di terzi e dipendenti trovatesi nell'ambito dell'esecuzione dei lavori stessi e/o nelle aree di proprietà o in suo dell'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta per ogni sinistro di Euro 150.00, con un massimo risarcimento di Euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

10.19

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi.

Sono esclusi i danni da furto (e mancato uso).

La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 250.00, per mezzo danneggiato.

Sono inoltre compresi in garanzia i danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati su mezzi di proprietà, in locazione o uso del Comprensorio.

10.20

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.

Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.000,00 ed il massimo di Euro 5.000,00, con un massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per sinistro e anno

10.21

La garanzia comprende i danni alle condutture, cavi e agli impianti sotterranei in genere.

La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di Euro 500.00 per ogni sinistro e fino alla concorrenza di un massimale di Euro 200.000,00 per uno o più sinistri verificatesi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

10.22

La garanzia comprende i danni a cose di terzi dovuti a cedimento, franamento e assestamento del terreno, a seguito di lavori eseguiti.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 250,00, ed il massimo di Euro 5.000,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 200.000,00 per uno o più sinistri verificatesi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Per i danni alle altre cose in genere si applica la franchigia assoluta di Euro 250.00 = (duecento) per ogni sinistro.

10.23

La garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a novanta giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

La presente garanzia è prestata con i seguenti limiti:

massimo risarcimento Euro 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo con uno scoperto del 10% del danno con il minimo di Euro 1.000.00 ed il massimo di Euro 2.500,00

10.24

Premesso che l'Assicurato può delegare, commissionare, appaltare ad altre imprese o persone lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività e/o priorità, si conviene che la garanzia vale per la responsabilità civile incombente all'Assicurato:

- in qualità di committente di dette imprese o persone;
- per la R.C. derivante dalla direzione dei lavori eseguiti con personale dell'assicurato stesso;

10.25

L'assicurazione si estende alla Responsabilità Civile derivante dall'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, biciclette, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati o dati in usufrutto. La garanzia vale anche nel caso di morte o lesioni personali cagionati alle persone trasportate.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili salvo quanto previsto all'Art. 10.14

Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 500,00 per ogni sinistro.

La garanzia è valida a condizioni che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da dipendente dell'assicurato iscritto nei libo paga tenuti a norma di legge.

10.26

A deroga dell'Art. 11 – lettera d) delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia viene prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni avvenuti dopo il compimento dei lavori in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi.

Questa specifica estensione di garanzia vale per i danni conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità del presente contratto e che siano manifestati e siano stati denunciati non oltre 12 mesi dalla ultimazione dei lavori stessi e/o dalla cessazione della polizza.

Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ciascun danno, con un minimo di Euro 500.00 ed un massimo di Euro 5.000,00 quale franchigia a carico dell'assicurato e con un massimo risarcimento di Euro 175.000,00 per danni a cose e Euro 350.000,00 per morte e lesioni fisiche, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo assicurativo annuo.

10.27

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni diretti e conseguenti a contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, unicamente se causati da fatto improvviso od accidentale derivante dalle attività esercitate dall'Assicurato.

L'estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 2.500,00 ed il massimo di Euro 5.000,00 comunque con massimo risarcimento per sinistro ed anno assicurativo di Euro 500.000,00.

10.28

Si conviene che per tutte le persone, non dipendenti dell'assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento della attività in oggetto dell'assicurazione, le garanzie tutte di polizza valgono:

- per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da tali persone;
- per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da tali persone

10.29

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante alla contraente ai sensi del D.L. n. 626/994 e successive modifiche ed integrazioni per danni provocati a terzi e/o ad altri dipendenti per fatti od omissioni dei "responsabili del servizio di prevenzione e protezione".

10.30

Qualora il Consorzio rientri tra gli Enti destinatari a promuovere progetti socialmente utili impiegando i lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 5) dell'Art. 1) D.L. 7-4-1995 n. 105 e per i quali non si determina l'instaurazione di un vero e proprio rapporto di lavoro, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al contraente per:

- danni subiti da tali persone, nei limiti dei massimali previsti per la R.C.O.;
- la responsabilità che ricade sulla Contraente per danni provocati a terzi e/o altri dipendenti per fatti od omissioni di tali persone;

Inoltre l'assicurazione copre la responsabilità proprie di tali persone relativamente a fatti connessi all'espletamento delle loro mansioni per conto del Consorzio.

10.31

Gestione di condutture sotterranee in pressione, alimentate da impianti diretti di pompaggio e da sistema di caduta da laghi artificiali per irrigazione a pioggia e gestione di canali demaniali di irrigazione a scorrimento, parte di questi ultimi a cielo aperto, comprese tutte le attività annesse e connesse a tali gestioni, nulla escluso né eccettuato.

ART. 11) ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni da furto (salvo quanto previsto nell'Art. 10);
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c) i danni derivanti da impiego di aeromobili;
- d) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori (salvo quanto previsto dall'Art. 10);
- e) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchina acceleratrici, ecc);

- f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza. Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite;
- g) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di esplosivi;
- h) i danni derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- i) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto bio sintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);
- j) cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi natura cagionati (salvo quanto previsto dall'Art. 10);
- k) i danni derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei seguenti settori:
- radio e Tv;
 - telefonia fissa o mobile;

ART. 12) FRANCHIGIA

Fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie previste nel presente capitolato, viene comunque pattuita una franchigia fissa ed assoluta di €. 2.500,00 per ogni tipo di danno.

ART. 13) GESTIONE DEGLI SCOPERTI E DELLE FRANCHIGIE

In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali, la Società provvederà a liquidare al danneggiato l'intero importo del danno ed a richiedere al Contraente, in maniera documentata (con gli estremi del sinistro liquidato) e con cadenza semestrale, gli importi delle franchigie e degli scoperti previste dal contratto; tale richiesta avverrà tramite il Broker a cui è affidata la gestione del contratto e il pagamento avverrà nei termini contrattuali di pagamento dei premi previsti dalla presente polizza di assicurazione.

Tale previsione di gestione dei danni è valida anche per i sinistri il cui importo sia inferiore alla franchigia, ove contrattualmente prevista; nel quel caso la Compagnia richiederà al Contraente l'intero importo liquidato al danneggiato, rispettando i termini del precedente comma.

CALCOLO DEL PREMIO

Preventivo retribuzioni	Tasso annuo Imponibile ‰	Premio annuo Imponibile
€ 1.100.000,00		

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 1 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente / Assicurato deve:

- darle avviso scritto alla Società, all'Agenzia o alla Società di Brokeraggio alla quale è assegnata la polizza, a parziale deroga dell'Art. 1913 C.C entro 15 giorni lavorativi da quando ha avuto richiesta scritta di risarcimento del danno da parte dei terzi danneggiati;

Il Contraente / Assicurato è tenuto a denunciare nei termini di cui sopra alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'Inail qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124;

ART. 2 – GESTIONE DEI SINISTRI

La Società si impegna a gestire tutti i sinistri, ivi compresi quelli rientranti nella franchigia fissa ed assoluta prevista in polizza.

La Società, altresì, si impegna ad inviare ogni anno all'Assicurato l'elenco dei sinistri denunciati con il relativo esito e gli eventuali importi liquidati.

ART. 3 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/o danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 4 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti:

- degli Amministratori e dei Componenti del Collegio Sindacale del Consorzio;
- dei dipendenti del Consorzio;
- di tutte le persone, non dipendenti, delle quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento della propria attività;
- dei soci del Consorzio;

salvo il caso in cui il danno sia dovuto da dolo.

ART. 5 – LIMITI TERRITORIALI

La presente assicurazione vale per il mondo intero.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

Agli effetti della'art. 1341 e 1342 del Codice Civile le Parti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale":

- art. 9 – Foro Competente per l'esecuzione del presente contratto
- art. 13 – Durata del contratto e proroga dell'assicurazione
- art. 16 – Decorrenza dell'assicurazione - pagamento e regolazione del premio
- art. 17 – Clausola Broker

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE
